

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

È costituita (in Milano in data 2 dicembre 1926) un'Associazione fra commercianti e mediatori in diamanti e pietre preziose in genere, orafi ed affini.

Art. 2

L'Associazione assume la denominazione “BORSA DIAMANTI D'ITALIA” ed è affiliata alla Federazione Mondiale delle Borse Diamanti.

Art. 3

Scopo della Borsa Diamanti d'Italia è di dare ai propri Soci una degna sede per la trattazione dei propri affari, nonché di promuovere iniziative che possono tornare utili ai Soci stessi. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4

La Sede della Borsa Diamanti d'Italia è in Milano, all'indirizzo risultante dall'atto costitutivo e modifiche successive.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia.

Nell'ambito della Sede sociale i Soci non potranno occuparsi di questioni politiche e religiose.

Art. 5

La durata della Borsa Diamanti d'Italia è illimitata.

Art. 6

Per il raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art. 3. l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- svolgere qualsiasi attività culturale aderente agli scopi dell'Associazione;
- promuovere e gestire studi, ricerche e interventi con riferimento ai temi della Associazione;
- promuovere, organizzare e gestire eventi ed iniziative culturali anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri.

SOCI

Art. 7

I Soci si distinguono in "Soci ordinari", "Soci onorari" e "Soci benemeriti".

SOCI ORDINARI

Art. 8

Possono far parte della Borsa Diamanti d'Italia i commercianti e mediatori in diamanti e pietre preziose, gli orafi ed affini, che svolgano l'attività, se del caso, previa debita abilitazione secondo la normativa vigente.

Il numero dei Soci Ordinari è illimitato.

I Soci Ordinari sono ammessi al voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

I Punti Vendita Qualificati sono coloro che hanno un riconoscimento di competenza professionale, non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche sociali e frequentare i locali della Borsa Diamanti se non invitati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce mediante Regolamento i diritti e i doveri dei Punti Vendita Qualificati.

Art. 9

I Soci, per essere candidati alle cariche sociali, devono avere 1 (uno) anno di anzianità quali Soci effettivi.

I Soci che, al raggiungimento dell'età pensionabile, desiderano continuare a far parte della Associazione pur avendo cessato la attività, dovranno farne richiesta scritta al Consiglio, dimostrando di avere cessato ogni attività commerciale.

La tassa di iscrizione e le quote annuali verranno fissate anno per anno dal Consiglio Direttivo. Esse sono indivisibili e valevoli per l'anno in corso indipendentemente dalla data di ingresso del nuovo Socio.

Tuttavia il Socio ammesso nel 2° semestre pagherà per l'anno in corso la metà della quota annuale.

La richiesta di ammissione alla Borsa Diamanti d'Italia varrà quale dichiarazione di accettazione dello Statuto e del relativo Regolamento.

Art. 10

Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 desiderano far parte della Borsa Diamanti d'Italia, devono indirizzare al Consiglio Direttivo la domanda di ammissione, controfirmata da tre Soci presentatori che abbiano un'anzianità in seno all'Associazione di almeno tre anni.

Alla domanda di ammissione deve essere, allegato:

- a) la copia della abilitazione se richiesta dalla normativa legislativa e regolamentare vigente;
- b) tre fotografie;

c) la ricevuta di effettuato pagamento della tassa di iscrizione.

Una delle tre fotografie al punto b) sarà esposta nei locali della Sede sociale per un minimo di 30 ad un massimo di 60 giorni per le eventuali osservazioni.

Art. 11

Per l'ammissione di un nuovo Socio, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti art. 8, 9, e 10, il Consiglio Direttivo assumerà e vaglierà con diligenza e discrezione le opportune informazioni in modo da poter esprimere le proprie decisioni con serena ed obbiettiva coscienza. La votazione sarà segreta ed avrà luogo soltanto con la partecipazione di almeno 5 membri del Consiglio Direttivo.

Il Candidato sarà ammesso se avrà ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sull'ammissione del candidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se il candidato non viene ammesso, il Consiglio Direttivo gli ritornerà la tassa di iscrizione ricevuta con la domanda, senza obbligo alcuno di indicare il motivo della non ammissione.

Il Socio ammesso a far parte dell'Associazione si obbliga al pagamento della quota sociale stabilita per l'anno in corso e per quelli successivi.

Art. 12

La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto entro il 30 novembre di ogni anno (trascorso tale termine il Socio è considerato receduto soltanto a partire dalla fine dell'anno successivo ed è di conseguenza tenuto al pagamento della quota sociale);
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di:
 - a) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
 - b) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - c) dichiarazione di interdizione o inabilitazione.
- espulsione. Il Socio può essere espulso per:
 - a) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - b) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione;
 - c) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo;
 - d) se perde i requisiti di legge o regolamento per esercitare la attività (salvo quanto disposto dall'art.9);
 - e) se rimane in arretrato di almeno due anni con il pagamento della quota sociale.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Federazione Mondiale delle Borse Diamanti con la relativa motivazione, e questa provvederà a farlo applicare a tutte le Borse Federate.

La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile, ma è fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art 13

Quando un Socio commette atti poco corretti, secondo il motivato giudizio del Consiglio Direttivo che dovrà comunicare in dettaglio per iscritto le motivazioni al Socio, può essere richiamato o sospeso fino alla decisione in ordine all'espulsione.

Il Socio può essere sospeso dallo status di Socio con tutti i conseguenti diritti se è in ritardo di due mesi nel pagamento della quota sociale annuale.

Art. 14

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SOCI ONORARI

Art. 15

Sono Soci Onorari personalità illustri nel campo della cultura, dello sport, dell'imprenditoria e dell'amministrazione pubblica e/o della politica.

Il numero dei Soci Onorari è illimitato.

La durata è illimitata e vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che segnala i nominativi di persone che si siano distinte per eminenti meriti nei campi d'interesse previsti dalle finalità dell'Associazione ovvero abbiano acquisito particolari benemeritenze in favore dell'Associazione.

I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annua, non spetta loro il diritto di voto e non possono rivestire alcuna carica.

Art. 16

La qualifica di Socio Onorario si perde solamente per decesso, espulsione e recesso che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

SOCI BENEMERITI

Art. 17

Sono Soci Benemeriti dell'Associazione coloro che sono o sono stati già Soci ordinari e abbiano effettuato versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e che, oltre al particolare sostegno economico, erogano anche contributi per specifiche iniziative attuate dall'Associazione.

Art 18

Spetta loro il diritto di voto, possono rivestire cariche sociali e sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

ORGANI

Art. 19

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- il Past President Onorario;
- il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 20

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. A tutti i Soci spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci viene convocata nel 1° trimestre di ogni anno. L'Assemblea Generale Straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o che gliene sia stata fatta richiesta dalla maggioranza dei Sindaci o dalla metà più uno dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 21

All'Assemblea Generale Ordinaria dovranno essere sottoposti:

- approvazione del rendiconto annuale, preventivo e consuntivo comprensiva della relazione dei Sindaci sul bilancio;
- approvazione del programma generale delle attività dell'Associazione;
- esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elezione del Collegio Sindacale.

Art. 22

Alle Assemblee Straordinarie saranno sottoposti:

- gli argomenti per i quali sono specificatamente convocate
- le proposte di modifica dello statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- l'esame di ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 23

L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai Soci almeno otto giorni prima della data stabilita, con modalità tali da assicurarne la conoscenza ed è comunque reso pubblico mediante affissione nella sede sociale, mentre per la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria il relativo avviso dovrà pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo risultante agli atti sociali.

Le proposte dei Soci, che questi volessero far iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo non oltre il 15 dicembre.

Potranno essere poste all'ordine del giorno se ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Dovranno invece essere poste all'ordine del giorno se fatte dalla maggioranza dei Sindaci o da almeno la metà più uno dei Soci.

Art. 24

L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto ed in regola con i pagamenti. Mancando il numero legale l'Assemblea Generale Ordinaria si intende valida in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla convocazione precedente, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. L'Assemblea Generale Straordinaria s'intende valida con la partecipazione, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto ed in regola con i pagamenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sono richieste la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun Socio può essere portatore di 2 deleghe.

Art. 25

Un Socio presente all'Assemblea e costretto ad assentarsi durante lo svolgimento della stessa può delegare un altro Socio a rappresentarlo con facoltà di esprimere il voto, qualunque sia la discussione all'ordine del giorno; qualora informi il Presidente dell'Assemblea del suo allontanamento.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Socio assente con facoltà di voto può inviare al Presidente del seggio elettorale, a mezzo lettera raccomandata, la propria scheda: tale scheda verrà introdotta personalmente nell'urna dal Presidente del Seggio all'atto della votazione.

Art. 26

Il Presidente, il Segretario e gli scrutinatori dell'Assemblea saranno nominati dall'Assemblea stessa. Tali cariche potranno essere ricoperte anche dai Consiglieri in carica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è eletto, con votazione segreta dall'Assemblea ordinaria dei Soci, nel primo trimestre dell'anno, ed è composto da 9 (nove) componenti. A parità di voti avrà la preferenza il Socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, da tenersi entro 15 giorni lavorativi dalla data della sua nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e ciò mediante votazione a maggioranza di cinque voti su nove. Fin quando le predette cariche non sono tutte assegnate, resta in carica il precedente Consiglio per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per deliberare in ordine al rendiconto e comunque quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri o due sindaci.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai componenti il Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente o in mancanza anche di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Art. 28

Non possono far parte del Consiglio Direttivo, e se eletti decadono dalla carica, due o più persone che esplicano la propria attività nella stessa ditta commerciale o Società controllate dal medesimo soggetto o comunque collegate a norma di legge e, se eletti, uno solo di essi può rimanere in carica. In tal caso resterà in carica il più anziano.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o di 5 o più consiglieri contemporaneamente, prima della scadenza del triennio, l'Assemblea procederà alle elezioni del nuovo Consiglio che durerà un nuovo triennio.

Nel caso di vacanza di uno fino a quattro seggi consiliari, entrano ad occuparli i Soci che succedono nella graduatoria della precedente votazione dell'Assemblea che ha nominato quel Consiglio Direttivo e decadranno insieme all'intero Consiglio alla sua scadenza naturale.

Art. 30

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 31

Il Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri o di due sindaci deve riunire il Consiglio in seduta straordinaria entro otto giorni dalla data dell'arrivo della richiesta alla Segreteria della Borsa Diamanti d'Italia.

Per la validità delle sedute è necessaria, la presenza di cinque Consiglieri. Ogni deliberazione sarà presa a maggioranza di cinque voti, salvo quanto previsto al precedente art. 11.

Art. 32

I membri del Consiglio Direttivo che, senza serio e giustificato motivo, si astengono dal partecipare a tre riunioni consecutive dello stesso, sono considerati dimissionari e dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 33

Compete al Consiglio Direttivo:

- curare il conseguimento dei fini sociali particolarmente in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- redigere il rendiconto annuale dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- redigere il Regolamento;
- autorizzare il Presidente a delegare parte dei suoi compiti ad uno o più Consiglieri in via transitoria o permanente;
- deliberare in merito all'ammissione di nuovi Soci e alla perdita della qualifica di Socio;
- assumere o licenziare il personale, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni nonché ha la facoltà di assumere collaboratori anche fra persone estranee alla Borsa;
- deliberare in merito al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito della città in cui l'Associazione ha fissato la propria sede nel presente Statuto, nonché deliberare in merito all'istituzione di sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia;
- curare e far curare l'osservanza dello Statuto sociale e del Regolamento;
- deliberare circa i provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente o a singoli componenti.

Art. 34

Il Presidente presiede alla direzione ed all'amministrazione della Borsa Diamanti d'Italia e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai Soci ed ai terzi.

Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni relative all'attività sociale ed ha la rappresentanza legale della Borsa Diamanti d'Italia.

Art. 35

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio entro cinque giorni dalle stesse: i verbali devono essere controfirmati dai Consiglieri presenti alla riunione e affissi nei

locali della Sede. Il Segretario controfirma ogni atto del Consiglio Direttivo e la corrispondenza e stabilisce il turno di lavoro dei dipendenti.

Art. 36

Il Tesoriere svolge le proprie mansioni con la vigilanza del Collegio dei Sindaci. Ha il compito di custodire il patrimonio della Borsa Diamanti d'Italia, curare la tenuta dei libri contabili, procedere agli acquisti di quanto è ritenuto necessario ed utile dagli organi direttivi della Borsa stessa.

Provvede inoltre agli incassi delle quote sociali e redige ogni anno il rendiconto preventivo e consuntivo che deve leggere ed illustrare in Assemblea.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 37

Il Presidente dell'Associazione coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo e pertanto:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Dura in carica un triennio e può essere eletto per un massimo di tre mandati, anche non consecutivi.

VICE PRESIDENTE

Art. 38

Il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato e propone il nome del Vice Presidente.

Il Consiglio vota contestualmente il programma e la proposta concernente il Vice Presidente e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e le facoltà tutte del Presidente s'intendono, in sua mancanza o assenza o impedimento, devolute al Vice-Presidente. Nel caso che venga a mancare durante il triennio di carica, esso è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

PAST PRESIDENT ONORARIO

Art. 39

Il Presidente che cessa dalla carica assume automaticamente la carica di Past President Onorario, salvo che l'Assemblea degli associati, che provvede alla nomina del Consiglio Direttivo immediatamente successivo, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto, stabilisca diversamente sul singolo nominativo motivandone la decisione.

E' fissato in 3 il numero massimo dei Past President Onorari, cosicché decadrà automaticamente il Past President Onorario con più anni di anzianità di carica come Past President Onorario.

Il Past President Onorario deve comunque essere Socio fintantoché mantiene la carica. Egli si adopererà per la promozione delle iniziative utili per l'attività dell'Associazione. Non gli spetta la rappresentanza legale dell'Associazione se non per l'attività di mera rappresentanza istituzionale, non ha diritto di voto (se non come Socio) e può fregiarsi del titolo di Past President Onorario. La carica è a titolo gratuito.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 40

Le funzioni di controllo interno sono svolte dal Collegio dei Sindaci che è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, con votazione segreta, scelti tra i Soci.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili e prestano la loro attività a titolo gratuito.

Al Collegio dei Sindaci spetta altresì il compito di dirimere in via amichevole e non vincolante le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Soci e tra gli stessi e gli altri organi della Associazione.

Il Collegio giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Art. 41

Il Collegio dei Sindaci esamina i rendiconti annuali ed in generale tutti gli atti della Borsa Diamanti d'Italia.

Essi possono anche verificare lo stato di cassa.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 42

In caso di decesso o di dimissioni di uno dei Sindaci, subentrerà il Socio che ha riportato maggior numero di voti nella precedente votazione e resterà in carica sino alla naturale scadenza del Collegio.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 43

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente Statuto.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire utili, fondi o riserve di capitale.

I fondi sociali occorrenti per l'ordinaria gestione della Borsa Diamanti d'Italia, verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito, fissati dal Consiglio Direttivo in concorso con il Collegio dei Sindaci. Tali depositi saranno intestati al nome della Borsa Diamanti d'Italia, potranno essere ritirati con la firma del Presidente effettivo, del Vice-Presidente, del Segretario o del Tesoriere.

Art. 44

Il capitale della Borsa Diamanti d'Italia verrà investito in titoli o in altre forme di investimento stabiliti dal Consiglio: essi potranno essere ritirati con la firma del Presidente effettivo, del Vice Presidente, del Segretario o del Tesoriere.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 45

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei Soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

SCIOGLIMENTO

Art. 46

Lo scioglimento della Borsa Diamanti d'Italia può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 47

L'Assemblea nominerà un Liquidatore che sarà assistito dal Collegio Sindacale e

indicherà a quali Enti dovrà essere devoluta la rimanenza attiva dopo aver assolto tutte le operazioni relative alla liquidazione.

Art. 48

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

Libro delle adunanze Assembleari

Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo

Libro dei Soci.

Art. 49

L'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento relativo è obbligatoria per tutti i Soci della Borsa Diamanti d'Italia dalla data della loro approvazione.

(Revisione del 15 Aprile 2013)